

R.G. n. 20/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione Civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata

Il giudice designato,

vista la domanda di esdebitazione presentata da _____ ai sensi degli artt. 278 e 283 CCII;

osservato che l'istante ha presentato un piano del consumatore, omologato con decreto del 12.1.2018;

che con decreto del 11.5.2018 il giudice, accertato l'esatto adempimento del piano, ha disposto l'archiviazione del procedimento;

considerato che il Capo X, Titolo V, CCII è dedicato all'esdebitazione, quale vicenda modificativa del rapporto obbligatorio, dalla dottrina giusfallimentaristica abitualmente riguardata come un'appendice della procedura di fallimento (artt. 142-144 l.fall.) e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato (art. 14 *terdecies* l. n. 3/12), oggi ridenominate, rispettivamente, come liquidazione giudiziale e liquidazione controllata;

ritenuto che nelle procedure liquidatorie l'esdebitazione opera perché è prevista dalla legge; tolto lo stato di eccezione dell'art. 278, comma 6, CCII, è generale, visto che si mostra vocata ad inglobare l'intero compendio dei crediti sorti prima dell'apertura della procedura collettiva;

ritenuto, altresì, che in tale contesto la pronuncia esdebitatoria ha carattere necessario, in quanto ha un contenuto di accertamento costitutivo produttivo di una vicenda modificativa della struttura dell'obbligazione;

ritenuto, invece, che nelle procedure di composizione della crisi l'esdebitazione costituisce un effetto automatico di pagamenti effettuati nella percentuale offerta ed omologata;

osservato, con specifico riferimento alla procedura del piano del consumatore – oggi accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore –, che la proposta del consumatore sovraindebitato ha un contenuto libero e la sua concreta realizzazione può, pertanto, prevedere la dilazione, la falcidia o il soddisfacimento solo parziale dei crediti in qualsiasi forma;



che, quindi, nei limiti in cui sia progettata la liberazione integrale o parziale del debitore dall'obbligazione, l'esecuzione del piano omologato determina automaticamente l'inesigibilità dei debiti non soddisfatti sin dal momento dell'adempimento del debito ristrutturato;

che, pertanto, se i creditori riceveranno meno di quel che avrebbero dovuto ottenere in forza del rapporto *ab origine* costituito non potrà parlarsi di adempimento parziale, giacché all'esatta esecuzione del piano va associato l'adempimento del debito ristrutturato;

ribadito, quindi, che nel caso che ci occupa l'effetto liberatorio è il *posterius* giudiziale del piano accertato come regolarmente eseguito;

che l'effetto liberatorio non produce una vicenda di estinzione parziale dell'obbligazione, visto che siamo al cospetto di un fatto ad efficacia dichiarativa;

ritenuto dunque che la richiesta di una pronuncia costitutiva di esdebitazione non possa trovare accoglimento;

p.q.m.

rigetta l'istanza.

Si comunichi.

Bergamo, 1/6/2023

Il giudice designato
dott.ssa Angela Randazzo

